

# Direzione Generale

Roma, 5/12/2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Dipartimento Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Al Ministero di Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Civile Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- Corpo Forestale dello Stato

Guardia di Finanza

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 18

**Oggetto:** Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106 -- art. 10, comma 7. Doppia annualità di pensione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in caso di decesso della vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della vittima della criminalità organizzata, della vittima del dovere e del sindaco vittima di atti criminali nell'ambito dell'espletamento della relativa funzione, cui sia stata riconosciuta per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dei predetti eventi delittuosi un'invalidità non inferiore al 25% della capacità lavorativa, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta sono attribuite due annualità di pensione, comprensive della tredicesima mensilità.

L'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 ha novellato il predetto articolo 2, comma 3 della L. 407/98 aggiungendo la seguente disposizione: "Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta" attribuendo pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del citato decreto legge), la competenza al pagamento del predetto beneficio anche a questo Istituto.

La competenza è assunta dall'Istituto anche per le prestazioni (doppia annualità) da erogarsi a coloro che ne abbiano diritto ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della L. 244/2007 (si veda allegato 1).

Per i benefici da erogarsi in conseguenza di decessi intervenuti a decorrere dal 14 maggio 2011 gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda (scaricabile dal sito internet), corredata della documentazione ivi specificata, alla sede Inpdap che eroga la pensione di reversibilità che dovrà provvedere direttamente, verificate le condizioni di spettanza, al relativo pagamento.

Il beneficio da corrispondersi agli aventi diritto è pari a due annualità, comprensive della tredicesima, dell'importo della rata mensile di pensione di reversibilità o indiretta spettante ai medesimi, al lordo di eventuale tassazione Irpef, calcolato all'atto del decesso del dante causa.

Per quanto riguarda il regime fiscale si precisa che l'Agenzia delle Entrate, con la nota prot. n. 954 – 128289/2011 del 13 ottobre 2011 (allegato 2), ha chiarito che gli importi erogati nei confronti dei superstiti di vittime del terrorismo sono esenti dalla tassazione Irpef (art. 8 della legge n. 206/2004).

Diversamente il beneficio in esame per i superstiti di vittime della criminalità organizzata, del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni è assoggettato ad Irpef in quanto il legislatore, nell'estendere il beneficio ai familiari delle vittime della criminalità organizzata e a quelli del dovere, non ne ha previsto il regime esentativo riconosciuto invece per i familiari delle vittime del terrorismo.

Pertanto, nei confronti di queste ultime categorie di vittime, occorre operare, quale criterio di applicazione dell'Irpef, la tassazione separata in quanto si tratta di erogazioni corrisposte agli eredi dell'avente diritto ( art. 7, comma 3 del TUIR di cui al DPR 917/1986).

Pertanto le Sedi sono tenute, all'atto della corresponsione della doppia annualità per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali, ad applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, attualmente pari al 23% (allegato 3).

L'Inpdap, inoltre, assume la competenza all'erogazione della c.d. doppia annualità agli aventi diritto anche per i decessi intervenuti prima del 14 maggio 2011 a condizione che tali posizioni risultino ancora pendenti presso le Amministrazioni indicate dal combinato disposto dell'art. 15 e dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (si veda allegato 4) e per le quali non sia già stato disposto il pagamento del citato beneficio.

In questa ipotesi, al fine di accelerare le procedure di liquidazione ed evitare di dover attivare ulteriori istruttorie finalizzate ad accertare lo status di vittima del richiedente (che dette amministrazioni hanno già accertato per l'erogazione di altri benefici), e che lo stesso non abbia già percepito la doppia annualità, la corresponsione avverrà da parte della sede territoriale di Roma 2, previa comunicazione delle amministrazioni di cui al citato DPR 510/99 dei nominativi degli aventi diritto, corredata dai relativi dati anagrafici.

Nel caso di benefici da corrispondersi in relazione a decessi intervenuti prima del 14 maggio 2011 il calcolo della doppia annualità deve essere effettuato, secondo il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 0004342 del 25 novembre 2011 (allegato 5), come segue:

- per i superstiti delle vittime del terrorismo che già beneficiavano della doppia annualità prima della legge n. 206/2004 ma che hanno visto ribadita e riformulata tale prestazione con tale ultima legge, va preso come parametro, in caso di decesso della vittima prima del 26 agosto 2004, l'importo della pensione a tale ultima data (data di entrata in vigore della legge 206/2004); per i decessi intervenuti dopo il 26 agosto 2004 occorre fare riferimento all'importo lordo della pensione di reversibilità spettante alla data di decesso del dante causa;
- per i superstiti vittime del dovere, della criminalità organizzata e per sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, iscritti a questo Istituto, va preso come parametro l'importo della pensione in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del comma 105 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1° gennaio 2008), qualora il decesso della vittima sia avvenuto prima di tale data; per gli eventi verificatisi dopo tale data, occorre fare riferimento all'importo determinato all'atto del decesso del dante causa (art. 2, comma 105, della L. 244/2007).

Le sedi provvederanno alla erogazione del beneficio utilizzando l'applicativo <u>GPP-WEB "Variazioni"</u> (non con "segnalazioni varie") e, qualora l'assegno debba essere corrisposto in sede di liquidazione di pensione indiretta/reversibilità, <u>"Primi pagamenti"</u>, inserendo nella maschera 100 (Assegni Tassabili – Assegni Non Tassabili) un assegno (codificato: no IRPEF, no tredicesima) avente:

- data inizio e data fine nello stesso mese;
- la descrizione dell'assegno dovrà essere <u>esclusivamente</u> "<u>DD</u>", necessario per poter richiedere il rimborso integrale degli oneri sostenuti al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- I'importo dovrà essere al lordo dell'eventuale ritenuta del 23%.

Si precisa che in presenza di pensioni assoggettate a ritenuta IRPEF, l'assegno di cui sopra dovrà essere tassato al 23% inserendo nella maschera 140 (Ritenute Extra Erariali), una ritenuta che:

- > dovrà avere data inizio e data fine uguali alle date inserite nell'assegno;
- > codice 280:

# qualità ritenuta <u>DD</u>;

La DCSI provvederà ad emettere per ogni titolare la certificazione Cud attestante le somme corrisposte ed imposte ai sensi dell'art. 7, comma 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Si fa presente che per le pensioni chiuse e/o sospese si dovrà utilizzare il corrispondente programma presente su Gestione Fisco.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Massimo Flanese L. 3-8-2004 n. 206 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187.

- **5.** 1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'*articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302*, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
- 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni (11).
- 4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
- 5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

L. 24-12-2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

**2.** 105. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.



ALLEG &



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle attività produttive Ufficio Redditi fondiari e di lavoro Roma, 73 011, 2011

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE A.P. VIAL ALDO BALLARIN 42 00142 ROMA (RM)

Prot. n. 954-128289/2011

OGGETTO: Interpello 954-415/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE
A.P.
Codice Fiscale 97095380586 Partita IVA 07986751001
Istanza presentata il 07/07/2011

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 8 della L n. 206 del 2004, è stato esposto il seguente

# **QUESITO**

L'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha chiesto chiarimenti in relazione al regime fiscale da applicare all'emolumento corrisposto ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", ai familiari di contribuenti riconosciuti:

vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 407 del 1998;

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma Tel. 0650545463 - Fax 0650545407 - e-mail: de.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it

Pagina 2 di 4

P.003/005

vittime della criminalità organizzata, di cui all'art.1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302; vittime del dovere, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari supersiti.

In particolare, l'INPDAP chiede se sia possibile estendere alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere il regime esentativo riconosciuto alle vittime del terrorismo per il beneficio economico (di cui al citato comma 4 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004), in considerazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), punto 3 del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 che avrebbe esteso alle suddette categorie "il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, ... nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta di cui all'art. 8" della legge 3 agosto 2004 n. 206.

### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", prevede misure agevolative di natura economica e fiscale nei confronti di "chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi." (art. 1). I benefici previsti dalla normativa in esame sono estesi anche "Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni ..." di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Pagina 3 di 4

(art. 4).

Le richiamate disposizioni rientrano nell'ambito di un'articolata legislazione, formatasi nel corso degli anni, che prevede una serie di provvidenze, diverse in ragione della matrice dell'atto criminoso, per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. In particolare, il 3 agosto 2004 è stata emanata la legge n. 206, contenente "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" la quale riconosce misure agevolative di natura economica, previdenziali e fiscali, nei confronti di "tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extra nazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i loro familiari superstiti". Al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime e, in taluni casi, tra vittime dello stesso evento, il legislatore con l'art. 34 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e, successivamente, con l'art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l'estensione alle vittime della criminalità organizzata nonché a quelle del dovere di specifici istituti introdotti dalla citata legge n. 206.

In ragione di tale processo di equiparazione, ai contribuenti dichiarati vittime della criminalità organizzata ovvero loro familiari, nonché ai contribuenti dichiarati vittime del dovere ovvero ai loro familiari, è stato erogato il beneficio previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004, che riconosce "ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità ... due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico.".

Per quanto concerne invece il regime fiscale da riservare a tale emolumento, si osserva che il legislatore nell'estendere il beneficio ai familiari delle vittime della criminalità organizzata e a quelli del dovere non ne ha previsto il regime esentativo riconosciuto invece per i familiari delle vittime del terrorismo.

Pertanto, allo stato, si ritiene non applicabile l'art. 8 della legge n. 206 del 2004, in virtù del quale "l'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta

Pagina 4 di 4

o indiretta", dal momento che tale disposizione non rientra tra quelle espressamente estendibili alle vittime della criminalità organizzata e del dovere.

Al riguardo si evidenzia, infatti, che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le norme di esenzione in materia tributaria sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale.

Ne consegue che all'emolumento in esame non può essere esteso in via analogica il regime esentativo di cui al citato art. 8 della legge n. 206 del 2004.

La conclusione interpretativa non si ritiene in contrasto con quanto statuito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 dal momento che tale disposizione, la cui applicazione è subordinata alle "risorse annuali disponibili", estende il regime esentativo di cui al citato art. 8 alle vittime della criminalità e alle vittime del dovere, non in riferimento al beneficio in esame, bensì ad altre tipologie di provvidenze riconosciute dalla citata legge e, precisamente, al riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato nonché alla possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate.

Invero, il beneficio della doppia annualità di cui all'art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 206 è stato esteso alle altre due categorie di vittime di atti criminosi con la legge finanziaria per il 2008, ovvero in data successiva alla all'entrata in vigore del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 richiamato dall'interpellante.

Per completezza, si precisa che la scrivente è giunta alle medesime conclusioni in risposta ad analogo quesito presentato dalla moglie superstite di un contribuente dichiarato vittima della criminalità organizzata, anche in ragione del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio, interpellata al riguardo.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

954-415/2011



DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZE UDG – Area Tributi

Roma, 19/02/2011

Alla Direzione Centrale Previdenza Ufficio I°

**SEDE** 

**OGGETTO:** Doppia annualità di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 407/1998 corrisposta ai superstiti di vittime del dovere. Modalità d'imposizione ai fini Irpef.

#### **PREMESSA**

In riferimento a quanto rappresentato nelle vie brevi da codesto Ufficio, la doppia annualità, di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 407/1998, se corrisposta ai superstiti delle vittime del dovere è assoggettata ad IRPEF.

Al riguardo si è richiesto un parere a questa Area Tributi sulle modalità d'imposizione Irpef del suddetto trattamento.

La norma dispositiva prevede letteralmente che "in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1 (n.d.r.: titolari del trattamento vitalizio principale), ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico".

La consecutio temporis del trattamento in argomento, lo configura, in punto di diritto, come un complemento del trattamento annuale vitalizio spettante al de cuius, ancorché da corrispondere in unica soluzione agli eredi in caso di morte del titolare del trattamento vitalizio medesimo. Tale convincimento giuridico comporta un'analogia del beneficio in esame speculare alla corresponsione agli eredi del rateo della "13ma mensilità", riferito ad un trattamento di lavoro dipendente o di pensione, in caso di decesso del titolare. Infatti, ancorché riscossa dagli eredi, la 13ma mensilità è una "gratifica aggiuntiva" dovuta al titolare del rapporto in essere per stipendio e/o pensione a completamento del trattamento economico annuale.

Anche le modalità di corresponsione diretta ad ogni interessato del beneficio in argomento, previste all'art. 15 del DPR 510/1999, rispettano l'analogia sopra evidenziata.

### PARFRE

Al riguardo, per poter definire le modalità di imposizione delle somme in oggetto, si ritiene concettualmente valido richiamare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 25 luglio 2003 avente per oggetto: *IRPEF - Somme corrisposte agli eredi.* 

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZE -- Area Tributi - Via Grezar 2 - 00142 Roma Tel: 06-51014430/4432/4042/4043 -- Fax 0651014520

In particolare, la Risoluzione individua nella tassazione separata il criterio di applicazione dell'IRPEF alle erogazioni corrisposte agli eredi dell'avente diritto (cfr. art. 7, comma 3, del TUIR). Per quanto concerne l'effettuazione delle ritenute, l'art. 23, comma 2, lett. e) del DPR n. 600 del 1973 stabilisce che: il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito in relazione alle somme e i valori di cui all'articolo 48 del TUIR, diversi dalle indennità di fine rapporto e dalle indennità equipollenti di cui all'art. 17 (ex art. 16), comma 1, lett. a), dello stesso TUIR corrisposte agli eredi del lavoratore dipendente.

In considerazione di quanto esposto, quest'Area Tributi ritiene che, <u>all'atto della corresponsione</u> della "doppia annualità di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 407/1998 corrisposta ai superstiti di vittime del dovere" - nella considerazione che trattasi di importi fiscalmente a "tassazione separata" - vada applicata l'aliquota del primo scaglione di reddito, <u>attualmente</u> pari al 23%.

## **CERTIFICAZIONE CUD**

A completamento degli obblighi per il sostituto d'imposta, si rammenta che, anche nel caso in esame, va rilasciato ad ogni erede la certificazione CUD attestante le somme corrisposte ed imposte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede. Inoltre, l'importo erogato deve essere indicato al punto 1 della parte B e quello delle ritenute operate al successivo punto 5. Nelle annotazioni del CUD (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

AREA TRIBUTI
II Funzionario Responsabile
(Giuseppe Gasparini)
£iuseppe £asparini

28-7-1999

510

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2000, n. 4.

- 15. Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di riversibilità liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in consequenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
- 2. Il beneficio è liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio è quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ove questa non sia già stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilità, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato alla data del decesso del dante causa.
- 4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento è soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.

\*

- 2. Amministrazioni competenti.
- 1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 20 ottobre 1990, n. 302, e legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
- a) il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
  - c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
- 2. Il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
- 3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie



per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili.

- 4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
- 5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE (già Direzione generale per le politiche previdenziali)

> DIV. V Prestazioni e contributi degli enti pubblici di previdenza obbligatoria

#### All'INPDAP

 Direttore generale segrdirettgen@inpdap.gov.it

 Direzione centrale previdenza dctrattpensdirgen@inpdap.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

 Dipartimento della RGS IGESPES

francesco.massicci@tesoro.it aurelio.sidoti@tesoro.it

e, p.c.:

All'INPS
Direzione centrale pensioni
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per il coordinamento amministrativo d.agosti@governo.it
Lantonini@governo.it

OGGETTO: Nuove disposizioni introdotte dall'art. 10, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, in materia di pagamento della doppia annualità di pensione in favore dei superstiti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Con riferimento al quesito posto dall'INPDAP, con nota dell'8 luglio 2011, sulla problematica di cui all'oggetto, e anche in considerazione delle risultanze dell'incontro svoltosi il 23 settembre u.s. presso questa Direzione, alla presenza di rappresentanti, del Ministero dell'economia e delle finanze — RGS -, dell'INPDAP e dell'INPS, oltre che della scrivente Direzione, si fa presente quanto segue.

La normativa concernente l'individuazione dei parametri di quantificazione per il calcolo della doppia annualità di cui all'oggetto risulta, allo stato, non priva di incertezze ed ambiguità.

Ciò detto - tenuto anche conto dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato nel parere del 9 giugno 2011, relativo ad una problematica che presenta profili in parte simili a quella in esame, (calcolo della speciale elargizione nei confronti delle vittime del dovere, dei familiari superstiti e

80

delle categorie equiparate), si ritiene che, per stabilire i predetti parametri relativamente alle categorie di soggetti di volta in volta individuati quali destinatari del beneficio in questione, occorre far riferimento - più che al complesso sistema di rinvii normativi a disposizioni già esistenti - alla data di entrata in vigore dell'ultima norma, in ordine di tempo, che esplicitamente citi la categoria in questione quale beneficiaria della doppia annualità in parola.

Pertanto, in riferimento alle istanze ancora pendenti riferite a tale prestazione, si può affermare che:

- 1) per i superstiti delle vittime del terrorismo che già beneficiavano della doppia annualità prima della legge 206/2004 ma che hanno visto ribadita e riformulata tale prestazione con tale ultima legge, va preso come parametro, in caso di decesso della vittima prima del 26 agosto 2004, l'importo della pensione a tale ultima data (data di entrata in vigore della legge 206/2004). Ciò anche in considerazione di quanto affermato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007 che ha orientato "ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico";
- 2) per i superstiti delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e per i sindaci vittime di atti criminali va invece preso come parametro l'importo della pensione in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del comma 105 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1° gennaio 2008), qualora il decesso della vittima sia avvenuto prima di tale data. La legge 244/2007 ha infatti citato esplicitamente come beneficiari della prestazione tutte queste categorie di soggetti.

IL DIRETTORE GENERALE (dr Edoardo, Gambacciani)

5-3-